



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Italia Oggi – 26 novembre 2010 – pagina 49

Regolamento per gli incarichi agli esterni

Antonio G. Paladino

La Pubblica Amministrazione non può affidare un incarico ad un soggetto estraneo se prima non si è dotata di un apposito regolamento che disciplini il conferimento di incarichi di collaborazione, così come prevede l'articolo 7, comma 6-bis del testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, affinché l'incarico abbia efficacia, è necessaria una verifica preliminare che all'interno dell'organizzazione dell'ente manchi il personale idoneo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che le prestazioni da conferire siano di carattere eccezionale e temporaneo, escludendo a priori proroghe di incarichi già conferiti. È quanto ha rilevato la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 25/2010 (su www.corteconti.it), con la quale ha ruscato il visto e non ha ammesso a registrazione il conferimento da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di un incarico di consulenza legale nello staff della presidenza.

Il collegio della Corte, ha rilevato infatti che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6bis del D.Lgs n.165/2001, l'ente non si è ancora dotato del regolamento che disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione e, la mancanza di questo fondamentale presupposto già di per sé sarebbe condizione per la non ammissione al vaglio del provvedimento di incarico. Quanto al merito dell'incarico, secondo giurisprudenza ormai consolidata della stessa magistratura contabile, il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Nel conferimento delle consulenze esterne, pertanto, le amministrazioni pubbliche devono attenersi a quattro fondamentali principi. Innanzitutto, l'effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'amministrazione conferente. Poi, dovrà essere certificato il carattere eccezionale e temporaneo delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza, nonché la comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza e, come detto, che l'attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, avvenga mediante una procedura concorsuale che sia disciplinata da un apposito regolamento interno. Nel caso posto al vaglio della Corte, l'incarico difetta dei requisiti di eccezionalità e temporaneità, in quanto non fa riferimento ad una problematica eccezionale, ma abbraccia «tutte le implicazioni giuridiche sottese alle normali attività istituzionali» dell'autorità portuale di Trieste. Quanto al carattere temporaneo, poi, la Corte ha rilevato che «è evidente che tali complesse attività non hanno neanche la caratteristica di essere meramente temporanee, giacché le prestazioni del consulente si protraggono ormai da tre anni, trattandosi di una proroga della consulenza medesima».

Infine, l'ente concedente non ha adeguatamente motivato la mancanza di specifiche professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti all'interno delle strutture organizzative. Anzi, si è affermato che, in relazione al mancato adeguamento della pianta organica alle proprie

esigenze, sono stati assunti alle dipendenze dell'Autorità portuale due unità in possesso di specifiche professionalità parzialmente idonee ad assumere in prospettiva mansioni di rilevante responsabilità, dopo adeguato inserimento e maturazione della necessaria esperienza.